



COMUNE DI OLGIATE OLONA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art. 1 (Finalità)

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 giugno 1990, N. 142 e degli articoli 48 - 49 - 50 - 51 dello Statuto Comunale disciplina:

- * l'elezione
- * la durata in carica
- * le cause di cessazione dalla carica
- * le attribuzioni
- * il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico.

Art. 2 (Sede)

Il Difensore Civico ha sede presso la Residenza Municipale. A tale riguardo dovrà disporre di idonei locali, atti a garantirne l'autonomia e l'indipendenza dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 (Requisiti per l'elezione)

1. Le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità sono determinate dallo Statuto Comunale.
2. Costituiscono cause ulteriori di incompatibilità i seguenti casi:
 - a) l'esistenza giudiziale o stragiudiziale di un conflitto di interessi, a qualsivoglia titolo e di qualsivoglia natura con il Comune.
 - b) l'esistenza di rapporti di parentela od affinità entro il 2° con Amministratori o dipendenti del Comune o di Enti sottoposti a tutela o vigilanza.

Art. 4 (Candidature)

1. Chiunque, avendone i requisiti, intenda candidarsi all'elezione può farne domanda presso la Segreteria Generale del Comune nei termini fissati in apposito bando.



COMUNE DI OLGIATE OLONA

2. A tale riguardo tutte le volte che occorra procedere alla nomina, l'ufficio di Segreteria del Comune provvede ad affiggere apposito manifesto all'Albo Pretorio ed agli altri luoghi deputati per l'affissione.
3. Dello stesso ne è dato avviso attraverso l'inserzione, anche per estratto, sulla stampa locale - periodico a diffusione almeno provinciale ed in tutti gli altri modi ritenuti idonei.
4. Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla affissione all'Albo.
5. Ogni candidatura dovrà essere accompagnata:
 - a) da un "curriculum vitae" con particolare riferimento agli aspetti che valgano a risultarne le caratteristiche di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
 - b) da una dichiarazione, autenticata ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15/1968, che documenti il possesso dei requisiti riportati al precedente articolo 3 e l'assenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dallo stesso articolo.
6. Trascorsi 10 (dieci) giorni dall'ultimo utile per presentazione, la conferenza dei Capigruppo esamina le candidature e, scartate quelle inammissibili, compila un ruolo degli aventi titolo con i relativi requisiti per il successivo inoltro al Consiglio Comunale.

Art. 5 (Elezione)

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con le modalità previste dallo Statuto.
2. L Segreteria del Comune provvederà a dare particolare risalto all'elezione del difensore civico: tale argomento verrà inserito al primo posto nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale e sui manifesti di avviso alla cittadinanza tale punto verrà evidenziato rispetto agli altri.

Art. 6 (Giuramento)

1. La deliberazione di nomina, appena esecutiva, viene notificata all'eletto a cura della Segreteria Generale.
2. Ad avvenuta notifica, nella prima riunione del Consiglio Comunale successiva alla stessa, il Difensore Civico presta giuramento nelle mani del Sindaco osservando la formula prescritta dall'art. 11 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3.
3. Il Difensore Civico entra in carica subito dopo aver prestato giuramento.

Art. 7 (Durata in carica)

1. Salvi i casi di dimissioni, morte e sopravvento di cause di ineleggibilità od incompatibilità, il Difensore Civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto e fino a che non



COMUNE DI OLGIATE OLONA

abbia assunto le funzioni quello eletto dal Consiglio successivo e comunque non oltre 6 mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale. La carica di difensore civico non può essere ricoperta per più di due volte consecutive.

2. Qualora, a seguito di dimissioni, decesso o decadenza, nel corso del mandato del Consiglio Comunale abbia ad essere eletto un nuovo Difensore Civico, questi resta, comunque in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Art. 8 (Dimissioni)

1. Il Difensore Civico presenta, motivandole, le proprie dimissioni al Sindaco.
2. Queste devono essere portate a conoscenza del Consiglio Comunale nella prima riunione successiva alle stesse.
3. Le dimissioni hanno effetto immediato senza necessità di alcuna presa d'atto.
4. Il Consiglio Comunale può chiedere al Difensore Civico, dimissionario, di restare in carica fino alla nomina del successore.

Art. 9 (Decadenza e revoca)

1. Il Difensore Civico decade dalla carica qualora sopravvenga una causa di ineleggibilità, o qualora questa, preesistendo, non sia stata rilevata.
2. Nel caso di sopravvenuta o preesistente incompatibilità, il Difensore Civico ha trenta giorni di tempo dalla notifica per l'opzione.
3. La contestazione della causa di incompatibilità od ineleggibilità rilevata d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi altro soggetto pubblico o privato deve essere notificata a cura del Sindaco con l'assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le determinazioni.
4. La decadenza o l'incompatibilità è pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza semplice ed a scrutinio palese.
5. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi. In tal caso è richiesta la stessa maggioranza occorsa per l'elezione e la seduta è convocata in forma segreta con votazione per schede segrete.
6. Costituisce causa di revoca per indegnità:
 - la divulgazione di fatti e notizie di cui è venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio;
 - l'utilizzo, a fini personali, dell'ufficio;
 - l'utilizzo, a fini personali, delle notizie e dei fatti a conoscenza per ragioni dell'ufficio;
 - la condanna, anche in 1° grado, per i reati contemplati dalla legge 16/1992.
7. Costituisce utilizzo a fini personali dell'ufficio o delle conoscenze acquisite a causa di esso, l'utilizzo degli stessi anche per favorire, indebitamente, soggetti "terzi" legati o meno da vincoli di parentela o di affinità con lo stesso Difensore Civico.



COMUNE DI OLGIATE OLONA

Art. 10 (Funzioni)

1. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni nei confronti dell'Amministrazione Comunale nonché degli Enti ed Istituti da questi dipendenti.
2. Il Difensore Civico interviene d'ufficio oppure su richiesta scritta di persone singole od associate al fine di garantire la trasparenza, l'imparzialità, la correttezza nell'emanazione di provvedimenti ad efficacia generale, particolare o mista.
3. Nell'esercizio della sua attività il Difensore Civico può:
 - a) rilevare e segnalare negligenze o ritardi nello svolgimento del procedimento amministrativo e sollecitare gli uffici;
 - b) rilevare irregolarità nell'esercizio della funzione amministrativa ed invitare i responsabili a recuperarne le legalità, previa specifica indicazione delle norme violate;
 - c) rilevare le violazioni alle norme sull'imparzialità e sul buon andamento dell'azione amministrativa;
 - d) avanzare proposte e presentare documenti o relazioni al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta Comunale che hanno l'obbligo di esaminarle entro trenta giorni. Il Consiglio Comunale deve comunque esaminarli nella prima seduta successiva alla scadenza di tale termine.
4. Gli inviti, le sollecitazioni e le raccomandazioni del Difensore Civico vanno eseguite dagli uffici che entro il termine fissato dal Regolamento sui procedimenti devono adeguarsi oppure indicare i motivi del dissenso.
5. E' fatto, però, obbligo al Difensore Civico di astenersi dall'esercizio dei poteri che gli competono quando:
 - per qualsiasi causa e per qualsiasi titolo venga a trovarsi in conflitto di interessi con il Comune, salva ed impregiudicata la successiva pronuncia di decadenza qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 3.
 - per qualsiasi causa e per qualsiasi titolo sia direttamente od indirettamente interessato all'attività del Comune od all'emanazione di atti amministrativi favorevoli a sé stesso, ovvero a propri parenti o ad affini entro il 2° grado.
6. Annualmente il Difensore Civico dovrà rassegnare al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta costituita da:
 - indicazioni del tempo speso nell'esercizio delle funzioni;
 - elencazione dei casi esaminati e del relativo oggetto;
 - elencazione delle disfunzioni rilevate e delle violazioni più comuni;
 - indicazione dei rimedi per una maggiore efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 11 (Rapporti con le Aziende Municipalizzate)

1. Il Difensore Civico può esercitare le sue funzioni anche nei riguardi delle Aziende Municipalizzate.
2. Negli Statuti e nei Regolamenti delle Aziende verranno stabilite le modalità per i relativi rapporti nel rispetto dello Statuto Comunale.
3. Fino alla definizione di tali norme trovano applicazione le norme fissate dal presente Regolamento.



COMUNE DI OLGIATE OLONA

Art. 12 (Intervento su richiesta)

1. Chiunque interessato o, comunque, coinvolto nel procedimento amministrativo può chiedere l'intervento del Difensore Civico. La richiesta scritta dovrà essere registrata al protocollo generale del Comune.
2. Questi se ritiene la richiesta meritevole di trovare seguito può:
 - a) chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato del procedimento;
 - b) convocare i responsabili dello stesso per le notizie ed i ragguagli ritenuti necessari.
3. Esaurito l'esame, può altresì dare indicazioni e prescrizioni circa la conclusione del procedimento ed il contenuto dell'atto finale, purché in stretto ossequio a norme di legge, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, esclusa ogni valutazione di merito. Contestualmente il Difensore Civico deve darne comunicazione al richiedente, al Sindaco ed al Segretario Generale del Comune.
4. Qualora non ravvisi la necessità di intervenire ovvero riconosca la regolarità delle procedure seguite, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, dovrà darne comunicazione al richiedente evidenziando i motivi del diniego.
5. Nell'esercizio dell'attività di Istituto il Difensore Civico dovrà istituire appositi fascicoli ordinati per anno delle pratiche trattate.

Art. 13 (Accesso alla documentazione amministrativa)

1. Il Difensore Civico ha diritto di accedere alla documentazione del Comune e di ottenerne copia.
2. I responsabili degli uffici devono corrispondere alle richieste nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 (dieci) giorni, ovvero indicare i motivi del ritardo.
3. Ai fini che precedono la richiesta scritta di atti e di informazioni dovrà essere il più possibile dettagliata. Deve essere presentata al Protocollo Comunale.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico ha anche diritto ad accedere agli atti e notizie coperte da segreto d'ufficio, con l'obbligo, però in tal caso di mantenere il segreto nei confronti di chiunque.
5. Nell'ipotesi di rifiuto o di ingiustificato ritardo il Difensore Civico ne informerà il Sindaco che per iscritto incaricherà il Segretario Generale dei provvedimenti del caso.

Art. 14 (Relazione annuale)

1. La relazione di cui al comma 6 dell'art. 10 dovrà essere presentata entro i primi 10 (dieci) giorni del mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento corredata dalle specifiche e dalle indicazioni riportate dallo stesso comma.
2. La relazione sarà iscritta all'Ordine del Giorno del primo Consiglio Comunale successivo alla presentazione ed a parziale deroga degli articoli regolamentari sulle sedute consiliari verrà



COMUNE DI OLGIATE OLONA

iscritta al primo punto dell'ordine dei lavori - contestualmente all'iscrizione sarà trasmessa ai Capigruppo Consiliari.

3. Le modalità che precedono sono seguite anche per le relazioni a carattere straordinario inviate al Consiglio Comunale in corso d'anno.

Art. 15

(Trattamento economico)

1. Il Difensore Civico gode di un'indennità pari ad un terzo di quella degli Assessori Comunali.

Art. 16

(Accesso agli atti del Difensore Civico)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività del Difensore Civico e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque l'accesso ai documenti amministrativi del suo ufficio.

Art. 17

(Archivio degli atti del Difensore Civico)

1. Gli atti d'archivio del Difensore Civico sono annualmente consegnati all'Archivio Generale del Comune.

Art. 18

(Dotazione organica dell'ufficio - Spese funzionamento)

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del Difensore Civico è stabilita con deliberazione della Giunta.
2. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore Civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

Art. 19

(Pubblicizzazione)

1. L'istituto del Difensore Civico con la specifica delle funzioni del medesimo, verrà pubblicizzata mediante manifesti al pubblico e stampati esplicativi da far pervenire ad ogni famiglia residente.